

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELL'AREA SPONDALE DEL LAGO GRANDE DEI BACINI DI BUBANO SITO IN COMUNE DI MORDANO (BO)

TRA

Giacomo Capuzzimati nato a il residente per la carica in via Mentana n. 10, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di CON.AMI, con sede legale in Imola (BO), Via Mentana n. 10, codice fiscale e partita IVA 00826811200, che rappresenta nella sua qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "CON.AMI "

E

..... nato a, residente ain, in qualità di Legale Rappresentante con sede a in via, codice fiscale

di seguito nel presente atto denominati semplicemente "Concessionario"

CON.AMI e Concessionario, congiuntamente definite anche "Parti"

Premesso che:

- in data 4 luglio 2018 con la sottoscrizione del "Verbale di riconsegna dell'Area Spondale del Lago Grande di Bubano sito in comune di Mordano (BO)" tra Hera e CON.AMI quest' ultimo è rientrato nel pieno possesso e disponibilità dell'Area Spondale del lago Grande dei Bacini di Bubano (nel seguito "Area"), ubicata in Comune di Mordano, con accesso da via Ringhiera, in particolare dell'area compresa tra la recinzione esistente (disegnata in rosso nella planimetria in Allegato 1) e il pelo libero dell'acqua nel lago (fluttuante);
- con Delibera n° in data CON.AMI ha esperito una manifestazione di interesse per l'affidamento della concessione in uso di tale Area (come meglio descritta di seguito) ai sensi di quanto indicato nell'art.3 del suddetto Verbale, ai fini di mettere a disposizione tale area e conseguentemente l'accesso alle acque del Lago Grande di Bubano a soggetti da questo esclusivamente ed espressamente autorizzati per lo svolgimento delle attività nei limiti e alle condizioni di seguito tassativamente elencate e sempre e comunque nel rispetto del principio per cui nessuna attività potrà o dovrà compromettere in alcun modo la risorsa idrica dei "Bacini di Bubano" e il suo approvvigionamento per l'alimentazione degli impianti acquedottistici civili e industriali gestiti da Hera. Le attività che potranno essere autorizzate sono bird watching dalle altane, pesca sportiva non agonistica (potranno essere utilizzate solamente esche artificiali non

biologiche e è vietata ogni attività di pastorazione, come meglio descritto in seguito), con esclusione di ogni attività caratterizzata da fini di lucro, e come meglio definite in seguito;

- all'esito della procedura in seguito alla ricezione delle manifestazioni di interesse e alla fase di confronto prevista dall'art. 2 dell'Avviso, è risultata affidataria della concessione in uso:

con sede in _____, C.F. _____

di seguito nel presente atto denominati semplicemente "Concessionario"

- CON.AMI ha proceduto alla verifica della documentazione prodotta dal Concessionario e alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta e necessari all'affidamento;

- Il Concessionario, nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara, ha fatto pervenire a CON.AMI l'ulteriore documentazione richiesta, nonché le polizze assicurative richieste, che si allegano al presente atto;

- a seguito del positivo esito delle verifiche di cui al punto precedente, si stipula il presente contratto;

- sulla base della proposta tecnica presentata dal Concessionario le attività previste sono nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni necessarie per non compromettere in alcun modo la risorsa idrica dei Bacini di Bubano e il suo approvvigionamento per l'alimentazione degli impianti acquedottistici gestiti da Hera S.p.A., la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del territorio per la massima valorizzazione naturalistica e culturale dell'area attraverso lo svolgimento di attività di sfalcio, mantenimento della recinzione, mantenimento delle altane e pulizia del sito, attività di vigilanza e presidio del sito e apposizione di cartellonistica, come meglio descritto nell'offerta presentata;

- in data _____ il Responsabile del Procedimento e il Concessionario, vista la documentazione tutta, la disponibilità e lo stato dell'Area, le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza riguardante l'Area, concordemente davano atto, senza riserva alcuna, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata concessione in uso dell'Area stessa;

Tutto ciò premesso

Le Parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della concessione

L'Area è quella descritta nelle premesse ed è concessa in uso nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, come da planimetria Allegato 1 al presente atto

CON.AMI concede dunque al Concessionario, che accetta, l'uso dell'Area Spondale del lago Grande dei Bacini di Bubano, sito in Comune di Mordano (BO), come descritto in premessa.

Non è ammesso l'accesso all'isolotto al centro del lago e l'accesso ad ogni altra parte del sito che non siano le sponde del lago.

Si precisa che non sono oggetto di concessione l'area impianto di sollevamento (già delimitato da recinzione) e le due aree di immissione acqua al lago, (indicate in giallo in Allegato 1), che rimarranno accessibili in via esclusiva a Hera S.p.A come le "Infrastrutture e aree attualmente in gestione a Hera" indicate in giallo in planimetria. Restano altresì escluse l'area interessata dalla presenza di impianto fotovoltaico galleggiante (come evidenziata nella planimetria allegata), la relativa area spondale, nonché l'area della cabina già in concessione alla Società Bryo S.p.A.

Il compendio può essere concesso esclusivamente ad uso: bird watching dalle altane, pesca sportiva non agonistica (potranno essere utilizzate solamente esche artificiali non biologiche e è vietata ogni attività di pasturazione, come meglio descritto in seguito)

Il Concessionario potrà svolgere esclusivamente attività non a fine di lucro, pena la risoluzione immediata della Concessione da parte di CON.AMI; l'Area non potrà in ogni caso essere adibita ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Il Concessionario ha facoltà di installare nell'Area piattaforme, gradonate, accessi al lago e quant'altro necessario allo svolgimento in piena sicurezza delle proprie funzioni, precisandosi che l'eventuale realizzazione delle strutture sopra indicate dovrà essere previamente autorizzata da CON.AMI e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, attualmente Hera S.p.A.; peraltro l'eventuale realizzazione delle strutture di cui trattasi dovrà avvenire a cura e spese del Concessionario – che dovrà manlevare CON.AMI da ogni danno e responsabilità civile, penale ed amministrativa con riguardo a quanto realizzato – nel pieno rispetto della normativa vigente e di eventuali prescrizioni impartite da CON.AMI e dagli Enti/Autorità competenti.

In particolare, la realizzazione di eventuali accessi al lago è consentita esclusivamente per la sola attività di pesca, ritenendosi inibito ogni altro utilizzo dei medesimi.

Si segnala altresì che il livello del bacino sarà gestito da Hera S.p.A. secondo le necessità dei sistemi acquedottistici, della disponibilità delle fonti di approvvigionamento, delle necessità manutentive, esso potrà subire significative variazioni nell'intervallo compreso tra le quote di minimo e massimo invaso (escursione di circa 10 metri).

Hera S.p.A., al fine di poter eseguire le opere di manutenzione degli impianti e della rete acquedottistica gestita o nel caso in cui sia necessario dismetterla, avrà in ogni modo e tempo la possibilità di accedere all'area con persone e/o mezzi.

Art. 2 - Durata

Il contratto di concessione ha durata di anni 5 con decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto e possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni. Al termine del periodo, così come eventualmente

prorogato, la Concessione avrà termine senza necessità di disdetta, che si intende già data ed accettata dal Concessionario.

E' vietato il tacito rinnovo.

Art. 3 - Subconcessione

E' fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, le aree oggetto di concessione senza specifica autorizzazione di CON.AMI a seguito di motivata richiesta.

Art. 4 - Canone

A fronte degli obblighi assunti dal concessionario, l'area è concessa a titolo gratuito.

Art. 5 - Obblighi del Concessionario

Potrà essere effettuato esclusivamente l'esercizio delle seguenti attività: bird watching dalle altane, pesca sportiva non agonistica.

Merita particolare attenzione la pesca sportiva non agonistica. E' consentito accedere al lago in possesso di regolare licenza di pesca tipo B. Nel periodo primaverile estate in cui il lago ha il livello di massima capienza, l'affluenza di pescatori non dovrà essere superiore a 12 presenze settimana, nel periodo invernale dovrà essere di poche unità. Tassativa la detenzione di max 1 (Kg) chilogrammo di esche a settimana per pescatore, esche o vegetali e naturali e compatibili con l'alimentazione umana o sintetiche per limitare uso di esche prima citate. Divieto assoluto di utilizzo come esche (e pasturazione) di larva carnaria (bigattino), esche vive e sanguinolenti.

Il pescato dovrà essere rilasciato il prima possibile, divieto dell'uso del carp-sack, il pescato dovrà essere eventualmente curato con appositi prodotti (Betadine o similari), se il pesce presenta infezione o parassiti dovrà essere soppresso, per il recupero del pesce il guadino e il materassino devono essere lavati e disinfettati con appositi prodotti (Amuchina). Si dovrà garantire eventuale collaborazione nel caso di censimento e monitoraggio della popolazione ittica con eventuale trattenimento di esemplari per limitare la crescita della popolazione ittica. E' consentita la pesca in notturna solo per chi pratica il carpfishing.

Non è consentito l'uso di imbarcazioni per la pesca e l'accensione dei fuochi.

L'esercizio di tali attività dovrà comunque avvenire nel rispetto del patrimonio ambientale, artistico e culturale dell'Area e dovrà rispettare i vincoli specifici – anche di impatto sonoro - disposti da CON.AMI, Hera S.p.A. o da altre Amministrazioni o Autorità competenti.

Ogni attività esercitata, a pena di risoluzione del presente contratto, dovrà avvenire nel rispetto del principio per cui nessuna attività autorizzata potrà o dovrà compromettere in alcun modo la risorsa

idrica dei Bacini di Bubano ed il suo approvvigionamento per l'alimentazione degli impianti acquedottistici civili ed industriali gestiti da Hera S.p.A.

Non sono in ogni caso ammesse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto non compatibili con la natura dell'Area e con la destinazione della medesima, ogni attività agonistica, l'uso di apparecchi/veicoli a motore all'interno del lago, l'uso di apparecchi/veicoli a motore sulle sponde del lago (salvo l'accesso di veicoli strettamente necessari allo svolgimento delle attività autorizzate e limitatamente al carico/scarico di eventuali attrezzature necessarie, con divieto di parcheggio sulle sponde del lago e obbligo di prestare la massima attenzione affinché nessuna sostanza entri in contatto con l'acqua (es. dispersioni accidentali olio, carburante ecc.) l'uso di sostanze chimiche, idrocarburi, o sostanze in generale inquinanti all'interno o sulle sponde del lago, l'accesso all'isolotto al centro del lago e l'accesso ad ogni altra parte del sito che non siano le sponde del lago.

Sarà altresì espressamente vietato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- utilizzare qualsiasi prodotto chimico per la cura, la coltivazione e la manutenzione dell'area e delle piante;
- abbattere le piante presenti (salvo eventuale preventiva richiesta e ottenimento di autorizzazione da parte delle Autorità competenti, comunque a carico del concessionario, comunicazione e rilascio di nulla osta da parte del CON.AMI);
- accedere agli impianti ed alle attrezzature del Servizio Idrico gestite da Hera S.p.a. ed agli impianti ed attrezzature di proprietà di Bryo S.p.A.;

L'eventuale incompatibilità o non rispondenza dell'attività esercitata rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, o l'esercizio di attività con fine di lucro potrà costituire motivo di risoluzione contrattuale da parte di CON.AMI; potrà altresì costituire motivo di risoluzione da parte di CON.AMI la mancata gestione, anche parziale, dell'Area.

Il Concessionario dovrà pertanto garantire la gestione secondo quanto indicato nel presente contratto, nonché il rispetto della compatibilità dell'attività esercitata nell'Area concessa con l'uso pubblico della medesima, l'adeguamento alle ordinanze e provvedimenti vigenti, emanati da CON.AMI, Hera S.p.A., dall'Amministrazione Comunale e da altre Autorità, volti, a titolo esemplificativo, al rispetto dell'ambiente, della quiete pubblica in relazione all'ubicazione, nonché quelli relativi alla tipologia di attività esercitata.

Il Concessionario si impegna a fornire preventivamente a CON.AMI tutti i nominativi delle persone che accedono all'Area nonché a tracciare i nominativi di tutte le persone che accedono alla sponda e a fornirne evidenza a richiesta insindacabile di CON.AMI, che potrà a sua volta fornire tale elenco al gestore Hera.

CON.AMI fornirà a Hera l'elenco dei soggetti autorizzati e per ognuno di essi l'area spondale concessa in uso e le condizioni autorizzative.

Il Concessionario si obbliga altresì a consentire in qualunque momento l'accesso all'Area da parte di personale/mezzi di Hera S.p.A. o di CON.AMI, di Bryo S.p.A. e in ogni caso di consentire l'accesso da parte di proprietari di eventuali fondi interclusi o di titolari di diritti di servitù di passaggio; il Concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo, anche economiche, in relazione ad interventi da apportare sull'Area, ritenuti necessari da CON.AMI o comunque imposti da Enti/Autorità, che dovessero limitare l'utilizzo dell'Area o di porzione di essa da parte del Concessionario.

Resta infatti impregiudicato il diritto, in capo ad Hera S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, di poter liberamente utilizzare e fruire del bacino.

Il Gestore Hera ha insindacabile diritto di chiedere l'immediata sospensione di qualsiasi attività, a seguito di confronto e relativo accordo con CON.AMI, nel caso venissero rilevati problemi che impediscono o anche sono interferiscono nella corretta gestione del Servizio Idrico Integrato.

L'Area viene concessa a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della sottoscrizione del presente atto, rimanendo in ogni caso a carico del Concessionario qualsiasi onere e/o spesa inerente la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni/permessi/autorizzazioni/licenze e quant'altro necessario per l'utilizzo dello stesso e per la destinazione all'attività esercitata dal Concessionario e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività da svolgere all'interno delle aree oggetto di concessione.

Il Concessionario si obbliga a mantenere le aree oggetto di concessione in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza; in particolare, il Concessionario è tenuto ad eseguire – a propria cura e spese – la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Area, lo sfalcio del verde, il mantenimento e la manutenzione della recinzione, delle altane, la pulizia in generale dell'Area, compresi eventuali rifiuti abbandonati, nel rispetto delle normative vigenti e ai fini della massima valorizzazione delle attività di tutela e valorizzazione dell'area.

Resta inteso fra le Parti che tutte le eventuali migliorie che il Concessionario intendesse apportare, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da CON.AMI: in tal caso nessun onere sarà a carico di CON.AMI.

Il Concessionario deve garantire una stretta sorveglianza affinché non siano compiuti atti vandalici nell'Area e comunque al patrimonio di CON.AMI, compreso quello faunistico e nel caso abbiano a verificarsi darne immediata comunicazione a CON.AMI.

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, avrà la responsabilità legata alla custodia ed alla sicurezza dell'Area oggetto della concessione. Il Concessionario assume pertanto ogni responsabilità in merito alla vigilanza dell'Area, manlevando per l'effetto CON.AMI.

Il Concessionario sarà pertanto ritenuto unico responsabile, per l'intera durata della concessione, con riguardo all'Area oggetto di concessione nonché al personale addetto all'attività ivi esercitata, e dovrà sottoscrivere le assicurazioni prescritte dalla normativa vigente. Il Concessionario risponderà quindi di tutti i danni causati all'Area, a CON.AMI ad Hera S.p.A. o a terzi, nel corso della concessione e terrà indenne CON.AMI da ogni rischio, pretesa e azione che possano derivare da parte di terzi al riguardo.

Costituiscono inoltre obblighi esclusivi del Concessionario, che dovrà provvedervi a propria cura e spese:

- mantenere l'area pulita effettuando adeguate operazioni di manutenzione del verde, quali a titolo esemplificativo sfalcio, pulizia del sottobosco, operazioni di potatura ecc. (sfalcio e pulizia dell'area delimitata dalla linea azzurra esterna di "Delimitazione area" e quella rossa indicante la recinzione come identificate nella planimetria allegata, da eseguire minimo 4 volte/anno o più se necessario) in modo da mantenere l'area in condizioni di decoro, la manutenzione delle altane presenti (da eseguire minimo 1 volta/anno), la manutenzione della recinzione nelle condizioni in cui si trova al momento della consegna e comunque in condizioni di efficienza, l'apposizione di cartelli volti a impedire l'accesso a persone e mezzi non autorizzati e a segnalare pericoli e divieti anche connessi alle attività svolte, la manutenzione dei cartelli presenti addossati alla recinzione, la pulizia in generale dell'Area, compreso lo smaltimento di eventuali rifiuti abbandonati, nel rispetto delle normative vigenti;
- tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli eventuali allacciamenti ai pubblici servizi (es. energia elettrica, teleriscaldamento, gas, acqua, ecc.) nonché tutte le spese per i relativi consumi;
- la eventuale corresponsione della tariffa relativa al servizio di igiene ambientale (es. TARI) nonché di ogni tassa o contributo dovuti per legge anche legati alle attività svolte;
- lo smaltimento di eventuali rifiuti prodotti, che dovrà avvenire correttamente nel rispetto del Regolamento Comunale vigente, privilegiando la differenziazione degli stessi.

Art. 6 – Attrezzature

Il Concessionario, anche in seguito ai sopralluoghi effettuati, provvederà a propria cura e spese ad integrare l'Area delle attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività autorizzata da CON.AMI al fine di renderla idonea allo svolgimento in sicurezza di tali attività e sempre in modo da non interferire con l'uso primario del Bacino.

Art. 7 – Garanzie

Il Concessionario gestirà l'Area a suo rischio ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario manleva integralmente CON.AMI da ogni danno arrecato a cose e/o persone nell'esercizio delle attività svolte nell'Area. Il Concessionario esonera espressamente CON.AMI da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di utilizzatori e/o di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inosservanza dell'eventuale custodia o vigilanza dell'Area. CON.AMI, per contro, non assumerà alcuna responsabilità per danni, infortuni, incidenti o altro che dovessero derivare al Concessionario, al suo personale o alle sue cose, ovvero a terzi, e/o alle loro cose, nella gestione dell'Area.

Il Concessionario dichiara altresì che tutte le persone che autorizzerà all'accesso all'area sono munite di una polizza assicurativa per la responsabilità civile contro i danni all'Area e verso terzi che possano verificarsi nell'esercizio della concessione con un massimale non inferiore a € 2.550.000.

Il Concessionario dichiara altresì che tutte le persone che autorizzerà all'accesso all'area sono munite di una polizza assicurativa infortuni.

Il Concessionario si obbliga inoltre a fornire a CON.AMI, ove da questi espressamente richiesto nel corso dell'esecuzione della concessione, copia delle polizze e degli elenchi delle persone autorizzate all'accesso.

Art. 8 – Revoca/recesso della concessione

La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento:

- i) per cause di pubblica utilità o in ogni caso per sopravvenuti mutamenti di destinazione dell'Area e per ragioni connesse al servizio idrico integrato;
- ii) a seguito di gravi inadempienze del Concessionario (fra cui a titolo esemplificativo, mancato adempimento degli obblighi di cui all'art. 5 del presente contratto), esercizio di attività diverse da quelle autorizzate e in ogni caso svolgimento di attività connotate da fini di lucro;

Il Concessionario ha il diritto di recedere anticipatamente dalla concessione, con un preavviso di un anno da comunicarsi a CON.AMI a mezzo raccomandata a/r o PEC.

CON.AMI ha parimenti il diritto di recedere anticipatamente dalla concessione, con un preavviso di un anno da comunicarsi al Concessionario a mezzo di raccomandata a/r o PEC, per motivi di interesse ed ordine pubblico o per sopravvenuti mutamenti di destinazione dell'Area o per esigenze legate al servizio idrico integrato.

Il mancato rispetto del predetto termine, per eventi non dipendenti da CON.AMI, non potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Riconsegna dell'Area

Alla scadenza della durata del contratto o in ogni caso al venir meno della concessione, il Concessionario – salvo diversa determinazione di CON.AMI - consegnerà puntualmente a CON.AMI l'Area libera e vacua da cose e persone, in buono stato di manutenzione, fatto salvo il deperimento per vetustà e sotto pena del risarcimento dei danni. La riconsegna dell'Area, unitamente alla riconsegna di tutte le chiavi, avverrà in data che sarà comunicata da CON.AMI.

Alla scadenza l'Area tornerà nella piena disponibilità di CON.AMI, con possibilità per quest'ultimo di ritenzione di eventuali migliorie e/o addizioni apportate all'Area dal Concessionario. I miglioramenti apportati e le eventuali addizioni realizzate, anche con l'eventuale consenso di CON.AMI, non danno diritto ad indennità a favore del concessionario.

Art. 10 – Spese

Tutte le spese, presenti e future, inerenti e conseguenti il presente atto, saranno a totale carico del Concessionario.

Art. 11 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alla documentazione allegata, nonché all'offerta del Concessionario, che se anche non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le norme vigenti in materia di concessione di immobili.

Art. 12 - Azione del Concessionario moroso

Nessuna azione potrà essere intentata dal Concessionario moroso o che non rispetti gli obblighi previsti dal presente contratto; tale clausola viene ritenuta dalle Parti condizione essenziale per la stipulazione del presente atto.

Art. 13 – Foro competente

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra CON.AMI e il Concessionario in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà devoluta al Foro competente di Bologna.

Art. 14 – Trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo 679/2016 il Concessionario attesta il proprio consenso affinché venga effettuato il trattamento dei

dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi, soltanto per gli usi legati alla gestione del presente contratto.

Art. 15 (Modello di organizzazione aziendale 231/01, legge 190/12, codice di comportamento e codice etico).

Il Concessionario dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, nonché dei principi e delle norme previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione (inseguito “MOG 231”), nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito “PTPCT”) adottati da CON.AMI e reperibili sul sito di CON.AMI www.conami.it, rispettivamente, alla sezione MOG 231 ed alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione altri contenuti.

Il Concessionario, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna a rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento ed a tenere una condotta in linea con il MOG 231 e con il PTPCT e comunque tale da non esporre il CON.AMI a rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal suddetto D.Lgs. 231/01.

Si conviene che l'inosservanza di tali impegni da parte dell'affidatario, o dei propri dipendenti e/o collaboratori, costituirà grave inadempimento e legittimerà il CON.AMI a risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Il Concessionario si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi fatto contrario ai principi etici, nonché il venir meno di una delle condizioni alla base dell'affidamento di cui trattasi.

Il Concessionario dichiara e garantisce di adottare un sistema di qualifica dei propri fornitori/collaboratori e, comunque, ogni precauzione utile al fine di evitare che questi ultimi si rendano responsabili di azioni riprovevoli quali, ad esempio, lo sfruttamento del lavoro minorile, la ricettazione, il riciclaggio, l'assunzione lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, atti di corruzione verso la PA e privati etc..

Il personale dipendente del Concessionario potrà utilizzare il modulo del Whistleblowing implementato dal Consorzio, unitamente al protocollo di riferimento, entrambi reperibili al seguente link <https://trasparenza.conami.it/amm-trasparente/protocollo-segnalazione-illeciti-whistleblowing-2/>, avente il fine di agevolare le segnalazioni verso l'OdV o il RPCT del CON.AMI che i medesimi

riterranno opportuno formalizzare sussistendo i presupposti di cui al protocollo di riferimento.

Art. 16. Disposizioni relative alla privacy

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito dell'oggetto del presente contratto.

Art. 17 – Referente della concessione

Il Concessionario nomina quale referente del presente Contratto il sig.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imola,

CON.AMI

Il Concessionario

Allegati:

- 1) Planimetria dell'Area riconsegnata da Hera S.p.a. a CON.AMI e oggetto di concessione;
- 2) Cartografia della rete acquedottistica civile ed industriale presente nel sito denominato "Bacini di Bubano" fornita da Hera S.p.A.;
- 3) Nota informativa di gestione delle interferenze tra le diverse attività dell'area "Lago grande dei bacini di Bubano"
- 4) Informazione rischi specifici art. 26 comma 1 lett. b) D.lgs 81/08 fornita da Hera S.p.A.
- 5) Offerta presentata dal concessionario e dettaglio dell'attività svolta
- 6) Polizze assicurative;

Il Concessionario dichiara di approvare specificatamente, ad ogni effetto di legge, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le disposizioni contenute negli artt. **1** (Oggetto della concessione), **2** (Durata), **3** (Subconcessione), **4** (Canone), **5** (Obblighi del Concessionario), **6** (Attrezzature) **7** (Garanzie), **8** (Revoca/recesso della concessione), **9** (Riconsegna dell'Area), **10** (Spese), **11** (Rinvio), **12** (Azione del concessionario moroso), **13** (Foro competente), **17** (Referente della concessione)

Il Concessionario